

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Associazione per la gestione dell'Istituto Musicale "S. Lorenzi" - Via Fiume, 6 - Lonigo (VI)
C.F. 02014790246


ISTITUTO MUSICALE "SERGIO LORENZI"



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
PER LA GESTIONE
DELL'ISTITUTO MUSICALE
"S. LORENZI"**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luigi Scavini".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Ples".



LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Associazione per la gestione dell'Istituto Musicale "S. Lorenzi" – Via Fiume, 6 - Lonigo (VI)
C.F. 02014790246

4

ART. 1 - COSTITUZIONE E FORMA GIURIDICA

E' costituita con sede in Lonigo, con atto notarile sottoscritto dai Soci Fondatori, (come indicato nell'art. 4), l'ASSOCIAZIONE LA GESTIONE DELL'ISTITUTO MUSICALE "SERGIO LORENZI" DI LONIGO.

La forma giuridica è quella di associazione regolata dall'art. 14 e seguenti del Codice Civile.

All'Associazione potranno essere disposti donazioni, lasciti, eredità, nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalla legislazione vigente.

ART. 2 – SCOPI

L'Associazione si propone di coltivare e diffondere l'interesse per l'arte musicale mediante l'istituzione di una scuola musicale. Si propone di promuovere ogni iniziativa (concerti, manifestazioni commemorative, mostre, concorsi, interventi nel mondo della scuola, ecc.) che sia atta a far conoscere e valorizzare il patrimonio musicale nazionale e straniero di ogni epoca, in modo particolare quello del nostro territorio escludendo dalla propria attività ogni fine di lucro.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto notarile di costituzione e fino al 31 dicembre dell'anno 2030. Per essere soci, occorre presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione il quale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, decide sulla accettazione o meno della domanda stessa.

ART. 4 – MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono previste tre categorie di soci:

a) Soci Fondatori:

1) Il Comune di Lonigo;

2) I membri del Consiglio Direttivo del Civico Istituto di Musica "S. Lorenzi"

b) Soci ordinari:

L'età minima dei soci è di anni 18;

c) Soci Onorari:

Nominati a seguito di deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione in riconoscimento di particolari benemeritenze.

ART. 5 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

a) per dimissioni;

b) per inadempimento nel pagamento della quota annuale;

c) per gravi motivi a giudizio del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 6 – QUOTE ASSOCIATIVE

I soci fondatori e onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa.

I soci ordinari sono tenuti al versamento della quota associativa annua nella misura e con le modalità stabilite di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni ordinarie indette dall'Associazione e, con riduzioni od agevolazioni, alle manifestazioni straordinarie.

Tutti i soci che abbiano compiuto i 18 anni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del regolamento per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

All'Associazione possono partecipare tutti coloro che, indifferentemente dalle condizioni personali (sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali) siano interessati alla realizzazione delle finalità statutarie e ne condividano lo spirito e gli ideali.

Il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

ART. 7 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili che comunque divengano proprietà dell'Associazione;

b) dalle quote associative di cui al precedente art. 6;

c) da sovvenzioni di Enti pubblici o privati, da elargizioni e lasciti a favore dell'Associazione;

d) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

e) dalle somme a qualsiasi titolo introitate dall'Associazione.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Associazione per la gestione dell'Istituto Musicale "S. Lorenzi" - Via Fiume, 6 - Lonigo (VI)

C.F. 02014790246

5

- f) è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Presidente;
4. il Collegio dei Docenti;
5. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita:

1. Da tutti i soci, siano essi fondatori, ordinari o onorari. Il Comune di Lonigo sarà rappresentato di diritto dal Sindaco o da un suo delegato e da altri due rappresentanti nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno designato dalle minoranze;
2. dai docenti;
3. da un genitore degli alunni minorenni;
4. dagli allievi maggiorenni.

ART. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta, contenente l'Ordine del Giorno, diretta a ciascun Socio almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata, in sessione straordinaria, su domanda firmata da almeno un quinto dei suoi membri.

L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le attribuzioni dell'Assemblea sono:

1. approvazione del Bilancio di Previsione;
2. approvazione del Conto Consultivo annuale;
3. elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione;
4. modificazioni dell'atto costitutivo;
5. approvazione del Regolamento Organico per il personale dipendente ed incaricato;
6. ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla legge o dallo statuto.

ART. 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci iscritti nell'elenco annuale di cui all'art. 9.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell'Associazione.

Non è ammessa più di una delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento dal Vice Presidente o da altro membro del Consiglio di Amministrazione.

La riunione per la nomina del Consiglio di Amministrazione sarà presieduta dal Sindaco del Comune di Lonigo o da un suo delegato.

Il Presidente nomina due scrutatori.

Fungerà da Segretario il Segretario Generale del Comune o un suo delegato.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervenire nella discussione.

Deve venire redatto un processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

Occorrerà sempre, però, che siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che potrà essere fissata anche lo stesso giorno, l'Assemblea potrà deliberare modifiche statutarie qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati.

Le nomine alle cariche sociali, quando non avvengano per acclamazione, si faranno a scheda segreta.

Su ogni scheda è possibile indicare nominativi in misura inferiore o uguale al numero di componenti di competenza dall'Assemblea dell'organo da eleggere.



LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Associazione per la gestione dell'Istituto Musicale "S. Lorenzi" - Via Fiume, 6 - Lonigo (VI)

C.F. 02014790246

6

Risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri dell'Associazione.

ART. 13 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri di cui cinque nominati tra i soci dell'Associazione e uno nominato dal corpo insegnanti nel proprio seno più il Sindaco del Comune di Lonigo o un suo delegato.

Il Direttore Artistico dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Funge da Segretario il Segretario generale del Comune o un suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente, scelti fra i non docenti.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.

Le riunioni si tengono, almeno una volta ogni due mesi.

Le riunioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente o su richiesta scritta di almeno 3 consiglieri.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro componenti.

In caso di, parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Nel caso di vacanza durante il triennio, l'Assemblea, nella sua prima riunione, provvederà alle surrogazioni. Il nuovo eletto dura in carica fino alla scadenza del triennio.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dalla carica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente; in sua assenza ne fa le veci il Consigliere anziano prima di carica, poi di età.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione sono le seguenti:

1. elezione del Presidente e del Vice Presidente;
2. il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio preventivo, da approvarsi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
3. il Consiglio di Amministrazione deve altresì, redigere il bilancio consuntivo. Entrambi i bilanci devono essere approvati dall'Assemblea; quello consuntivo entro il mese di marzo;
4. proposta all'Assemblea delle modifiche allo Statuto;
5. provvedere alla gestione amministrativa;
6. procedere alla nomina del Segretario Amministrativo;
7. provvedere alla nomina del Direttore Artistico e del Vice Direttore Artistico su proposta del Collegio dei Docenti;
8. nominare o incaricare il personale docente, amministrativo ed ausiliario;
9. approvare il regolamento interno;
10. deliberare la costituzione e stare in giudizio;
11. regolare in genere tutti gli affari che interessano l'Istituto;
12. determinare le quote annuali degli associati da proporre all'Assemblea;
13. determinare i compensi del personale incaricato;
14. determinare l'emolumento da corrispondere al Direttore Artistico ed al Segretario Amministrativo.

Delle obbligazioni dell'Associazione rispondono in proprio ed in solido le persone che hanno agito in nome e per conto di essa ai sensi dell'art. 38 del Codice Civile.

ART. 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente, o in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente:

1. rappresentare l'Istituto e stare in giudizio per l'Associazione;
2. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. stipulare convenzioni e contratti, previa deliberazione dell'organismo competente;
4. convocare e presiedere l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione;

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Associazione per la gestione dell'Istituto Musicale "S. Lorenzi" - Via Fiume, 6 - Lonigo (VI)

C.F. 02014790246

5. prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalle necessità impellenti e riferire al Consiglio per le deliberazioni di ratifica.

ART. 17 - ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Spetta al Segretario Amministrativo:

1. redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
2. spedire gli inviti di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
3. organizzare assieme al Direttore Artistico gli orari dei docenti e curare il controllo;
4. conservare ed aggiornare l'archivio della scuola;
5. tenere la contabilità secondo le norme di legge vigenti;
6. emettere mandati di pagamento in concorso con il Presidente;
7. tenere la cassa;
8. curare il rispetto della normativa fiscale vigente.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario Amministrativo se non sono muniti della firma del Presidente o in sua assenza o impedimento del Vice Presidente.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è formato da tutti gli insegnanti che prestano la loro opera nell'Istituto.

Il Collegio dei Docenti propone, nel suo seno, a maggioranza assoluta, un Direttore Artistico ed un Vice Direttore Artistico. Il Collegio è presieduto dal Direttore Artistico e in caso di sua assenza dal Vice Direttore Artistico.

Funge da Segretario un membro eletto dal Collegio dei Docenti.

Delle riunioni si redige un processo verbale che, firmato dal Direttore e dal Segretario, viene trasmesso per competenza al Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Docenti si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Direttore lo convoca o su richiesta scritta di almeno 4 insegnanti.

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Direttore ed il Vice Direttore durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza interruzioni. Alle eventuali surrogazioni provvede il Consiglio di Amministrazione su proposta del Collegio dei Docenti.

ART. 19 - ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

Spetta al Collegio dei Docenti:

1. fissare il calendario scolastico;
2. proporre il nominativo del docente membro del Consiglio di Amministrazione;
3. proporre i nominativi del Direttore Artistico e del Vice Direttore Artistico per la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;
4. proporre al Consiglio di Amministrazione altri nominativi di docenti ad integrazione dell'organico o per surrogare insegnanti dimissionari o assenti;
5. elaborare piani di lavoro e di ordinamento didattico che devono essere conformi ai programmi di conservatorio, salvo eventuali sperimentazioni personali, secondo le metodologie più avanzate;
6. emanare norme di carattere organizzativo interno;
7. fissare le modalità e il calendario dei saggi pubblici e degli esami interni;
8. programmare i concerti d'Istituto e le varie attività culturali;
9. preparare il regolamento didattico interno da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Docenti è inoltre competente circa ogni altra materia che abbia riferimento diretto o indiretto alla didattica e organizzazione artistica dell'Istituto.

ART. 20 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il conto consuntivo deve venire sottoposto all'esame di n. 3 revisori dei conti, eletti dall'Assemblea.

La relazione dei Revisori dei Conti deve essere letta in assemblea unitamente alla deliberazione di approvazione del conto consuntivo.

I membri del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati revisori dei conti.

La relazione dei Revisori dei Conti deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.

La deliberazione dell'Assemblea in ordine al conto consuntivo deve essere adottata entro il mese di novembre di ogni anno.

LIBRO DELLE DECISIONI DEI SOCI

Associazione per la gestione dell'Istituto Musicale "S. Lorenzi" - Via Fiume, 6 - Lonigo (VI)
C.F. 02014790246

ART. 21 - PERSONALE

Il personale insegnante, amministrativo ed ausiliario sarà incaricato con provvedimento del Consiglio di Amministrazione il quale provvederà anche a determinare gli emolumenti.
Al Direttore e al Vice Direttore saranno inoltre corrisposti compensi annuali determinati dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - PROVIBIRI

Tutte le eventuali controversie tra Associati e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Provibiri, da nominarsi dall'Assemblea.

Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Provibiri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

ART. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi momento e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea determinerà la modalità della liquidazione.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad enti od associazioni di beneficenza con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto si fa espresso richiamo alle norme del Codice Civile, nonché richiamo analogo al vigente Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale, 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni ed integrazioni.



Copia conforme all'originale

che rilascio per *ogni uso consentito*

Lonigo, 15 marzo 2012

Francesco Di Pietro

